

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**DEFINITE LE MODALITÀ ATTUATIVE DEL C.D.  
“BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE”**

RIFERIMENTI

- Art. 81, DL n. 104/2020
- DPCM 30.12.2020

IN SINTESI

*Nell'ambito del c.d. “Decreto Agosto” è stato istituito un credito d'imposta, c.d. “Bonus sponsorizzazioni sportive” a favore dei soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nel settore sportivo.*

*Il bonus spetta per le spese sostenute nel periodo 1.7-31.12.2020.*

*Come previsto dall'apposito DPCM attuativo dell'agevolazione in esame, i soggetti interessati devono inviare entro l'1.4.2021, una domanda al Dipartimento per lo sport utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito Internet del Dipartimento.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto per il 2020, un'agevolazione, c.d. "Bonus sponsorizzazioni sportive", a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nel settore sportivo. Recentemente sul sito Internet del Dipartimento per lo sport è stato reso disponibile l'apposito DCPM contenente le disposizioni attuative per l'accesso al bonus.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Come sopra accennato l'agevolazione interessa:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

che hanno effettuato investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di uno dei seguenti soggetti:

- **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- **società sportive professionistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
- **società sportive** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
- **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio **non spetta**:

- alle **persone fisiche** private;
- per gli investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

### REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione è necessario che:

- l'investimento sia stato **effettuato nel periodo 1.7 - 31.12.2020**.



Come desumibile dalle FAQ (riportate in seguito) disponibili sul sito Internet del Dipartimento per lo sport, il termine "investimento" va inteso come **"pagamento effettuato"**.

Ai fini dell'accesso al bonus quindi **rileva la data del pagamento della spesa** (non sono riconosciute spese pagate nel 2021);

- l'importo complessivo dell'investimento **non sia inferiore a € 10.000**.

Sul punto dalle citate FAQ è possibile desumere che:

- per la verifica del predetto limite rilevano gli investimenti (pagamenti) effettuati con soggetti diversi;
  - per il calcolo del bonus l'investimento va considerato al netto IVA;
  - non è possibile considerare il pagamento effettuato tramite compensazione in fattura. Gli unici mezzi di pagamento ammissibili per il bonus in esame sono quelli elencati nell'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 ossia, carte di debito / credito / prepagate, assegni bancari / circolari e bollettini postali.
- i soggetti destinatari dell'investimento **abbiano conseguito ricavi 2019**:
    - superiori a € 150.000;
    - inferiori a € 15 milioni.



Per gli investimenti a favore di società sportive professionistiche / società o associazioni sportive dilettantistiche, tali soggetti sono **tenuti a certificare** lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

RIPRODUZIONE VIETATA

Le spese oggetto dell'agevolazione devono:

- essere pagate tramite **versamento bancario / postale o altri mezzi diversi dal contante**;
- **risultare da apposita attestazione** rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
  - Presidente del Collegio sindacale del soggetto richiedente;
  - Revisore legale iscritto all'apposito Registro;
  - Dottore commercialista, Consulente del lavoro, Responsabile del CAF.

#### DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE E LIMITI

L'agevolazione (credito d'imposta) è **pari al 50% degli investimenti effettuati** (spese pagate) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, **previa domanda** al Dipartimento per lo sport.

In considerazione del limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni, in caso di **insufficienza delle risorse disponibili** rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene **ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale** a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%. Il bonus in esame è inoltre sottoposto alla normativa UE sugli Aiuti di Stato "de minimis".

#### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Come desumibile dall'art. 3 del DPCM la **domanda di accesso** al bonus deve contenere:

- gli elementi identificativi del **soggetto che ha effettuato** l'investimento;
- gli elementi identificativi dei **soggetti che hanno ricevuto** l'investimento;
- l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo **non inferiore a € 10.000**;
- la **durata della prestazione** fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
- l'**oggetto** della campagna pubblicitaria;
- l'**attestazione delle spese** (sostenute con mezzi di pagamento tracciabile e attestate dai soggetti abilitati sopra esaminati);
- l'**ammontare del contributo** richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
- la **certificazione** resa dal soggetto interessato ex art. 47 DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte della società / associazione sportiva, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
- per le società / associazioni dilettantistiche, il **certificato di iscrizione**, in corso di validità, al relativo registro del CONI;
- la **dichiarazione sostitutiva** resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ex art. 46, comma 1, lett. o), DPR n. 445/200 (situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali) concernente l'ammontare dei ricavi prodotti in Italia nel 2019, almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

A tal fine è necessario compilare [l'apposito modello](#) predisposto dal Dipartimento per lo sport ed **inviarlo, entro l'1.4.2021** con gli allegati richiesti, **ai seguenti indirizzi**:

- "ufficiosport@pec.governo.it";
- "servizioprimo.sport@governo.it".

Come specificato dal Dipartimento nelle citate FAQ, in presenza di **più contratti di sponsorizzazione sportiva** da parte del soggetto beneficiario del bonus va presentata **un'unica domanda**.


#### RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

**Entro il 30.6.2021**, se la verifica dei predetti requisiti e della documentazione ha riscontro positivo, il Dipartimento per lo sport **comunica l'esito ai beneficiari**, pubblica un elenco degli stessi e provvede

alla concessione del contributo (erogato sotto forma di credito d'imposta).

Il credito d'imposta può essere **utilizzato in compensazione** tramite il mod. F24 **a decorrere dal quinto giorno successivo** alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive.



#### CAUSE DI REVOCA E PERDITA DEL BENEFICIO

Le attività di controllo dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate in coordinamento con il Dipartimento per lo sport. In particolare, se l'Agenzia rileva l'insussistenza di uno o più requisiti, ovvero la falsità delle informazioni inviate, comunica tali informazioni al Dipartimento che procede alla revoca / rideterminazione del credito d'imposta e al recupero dello stesso maggiorato di interessi e sanzioni.

#### FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT

**La sponsorizzazione che abbiamo effettuato e come da contratto va dall'1.7 al 31.12.2020. I pagamenti per le prestazioni effettuate verranno fatti in parte anche nel 2021 e comunque prima dell'1.4.2021. Alla domanda devono essere allegati i pagamenti tracciati effettuati, quindi devo attendere fino all'1.4.2021 per poterli allegare tutti e fruire pienamente del credito d'imposta?**

L'art. 81, comma 1, Legge n. 126/2020 riconosce un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel corso del 2020 dove per investimenti si intendono i pagamenti effettuati.

Pertanto, non sono riconosciuti pagamenti effettuati nel corso del 2021.

**Abbiamo un contratto stipulato nel 2019 che ha una durata di 3 anni fino al 2021 ed abbiamo effettuato il pagamento di € 10.000 nel mese di luglio 2020.**

**Per usufruire del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni serve un contratto nuovo partito dall'1.7.2020 o solo i pagamenti devono essere effettuati dopo l'1.7.2020 a prescindere dal contratto firmato?**

Il contributo sotto forma di credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del 2020, tra l'1.7 ed il 31.12.2020. Quindi se il contratto è stato stipulato prima del 2020 e scade dopo il 2020, non occorre che venga stipulato un nuovo contratto ma è necessario che i pagamenti vengano effettuati nel periodo di tempo indicato.

**Se ho diversi pagamenti verso società diverse per un totale di € 10.000 posso chiedere ugualmente il credito?**

Sì.

**In caso di più contratti va presentata una richiesta unica o singola per ogni contratto?**

Va presentata una richiesta unica.

**L'importo dell'investimento va indicato IVA inclusa o IVA esclusa?**

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 50% dell'investimento effettuato, IVA esclusa.

**I pagamenti possono essere stati saldati anche tramite compensazione con fatture di fornitura nei loro confronti?**

No, l'art. 23, D.Lgs. n. 241/97, definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

**Per le sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1.7 - 31.12.2020 e pagate nel 2021 l'agevolazione è valida?**

No.

**Per le sponsorizzazioni solo contrattualizzate nel periodo 1.7 - 31.12.2020 e fatturate nell'anno 2021 l'agevolazione è valida?**

No.

**Per individuare le spese agevolabili, occorre fare riferimento alle fatture ricevute tra l'1.7 e il 31.12.2020 per sponsorizzazioni riferite tuttavia alla precedente stagione sportiva 2019 / 2020, oppure ai pagamenti, con bonifico bancario, sostenuti tra l'1.7 ed il 31.12.2020 in relazione a fatture ricevute antecedentemente a tale periodo?**

Come nei casi precedenti occorre far riferimento ai pagamenti effettuati nel periodo previsto dalla norma.

**Contratto di sponsorizzazione settembre 2020 - giugno 2021: è ammissibile l'intera spesa fatturata e sostenuta a settembre 2020 che si riferisce ad un contratto con termine giugno 2021? Oppure è da ritenere ammissibile la sola quota relativa ai mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 (facendo una proporzione sul totale dei mesi)?**

È ammissibile l'intera spesa sostenuta (pagata) a settembre 2020 anche se si riferisce al contratto con scadenza 2021.

**La spesa minima da tenere in considerazione (€ 10.000) si riferisce al totale del contratto (da settembre 2020 a giugno 2021) oppure alla quota dei mesi di competenza (settembre - dicembre 2020)?**

La spesa minima da tenere in considerazione (€ 10.000) si riferisce al totale del contratto (da settembre 2020 a giugno 2021).

**A seguito del DPCM 31.12.2020, è ancora in vigore l'esclusione delle società sportive che hanno adottato il regime agevolato ex Legge n. 398/91 o si fa solo riferimento alla consistenza dei ricavi prodotti in Italia da queste ultime nel periodo d'imposta 2019, almeno pari a € 150.000 e fino a un massimo di € 15 milioni?**

L'art. 81, comma 1, Legge n. 126/2000 prevede l'esclusione delle società sportive che hanno adottato il regime agevolato ex Legge n. 398/91. Il Decreto richiamato regola la procedura ma non può modificarne i contenuti.

AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, N. 51  
00184 – ROMA

[ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it)  
[servizioprimo.sport@governo.it](mailto:servizioprimo.sport@governo.it)

### Richiesta per fruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni anno d'imposta 2020

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 recante «disciplina del credito di imposta per sponsorizzazioni »)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,  
prov. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ in  
qualità di (*barrare la casella corrispondente*):

☐ Lavoratore autonomo/imprenditore individuale: P.IVA n. \_\_\_\_\_  
Pec \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_; Recapito  
telefonico \_\_\_\_\_

☐ Rappresentante legale dell'ente non commerciale  
\_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_  
dell'ente \_\_\_\_\_, recapito  
telefonico \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_

☐ Rappresentante legale della società \_\_\_\_\_ Cf \_\_\_\_\_  
P.Iva \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_  
Mail \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, di  
formazione o uso di atti falsi nonché di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità

dichiara

di avere effettuato, giusto contratto stipulato in data \_\_\_\_\_ l'investimento complessivo  
di euro \_\_\_\_\_ in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, avente per  
oggetto \_\_\_\_\_, e per la durata di \_\_\_\_\_ in favore di:

**RIPRODUZIONE VIETATA**



- ☐ Lega che organizza campionato nazionale a squadre;

Denominazione \_\_\_\_\_

- ☐ Società sportiva professionistica;

Denominazione \_\_\_\_\_

- ☐ Associazione/Società sportiva dilettantistica n. iscrizione registro Coni \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_

Avente sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Cf \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

di aver versato la somma complessiva con mezzo di pagamento di cui articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: \_\_\_\_\_ (indicare tipologia, data e numero)

#### **consapevole**

- delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 recante «disciplina del credito di imposta per sponsorizzazioni» di cui all'articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- che l'investimento/sponsorizzazione deve essere effettuato nel periodo 1° luglio 2020/31 dicembre 2020;

- che il contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto nella misura del 50 per cento dell'investimento effettuato e nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

- che sono esclusi dal beneficio i versamenti effettuati in favore di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;

- il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

- che ai fini della fruizione del credito d'imposta le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei mezzi di pagamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

- che l'ammontare del credito d'imposta non può eccedere l'importo dichiarato nella presente richiesta;
- delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di indebita fruizione, anche solo parziale, del credito d'imposta;

**chiede**

a codesto Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter usufruire del contributo sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un importo di euro \_\_\_\_\_ pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta.

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a allega alla presente richiesta:

1. copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
2. certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
3. qualora l'investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato Italiano Paralimpico;
4. dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
5. apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti l'effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione;
6. copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, schermata bonifico...);
7. copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l'investimento/sponsorizzazione.

